

Ne do lettura.

“ Le Commissioni di prima istanza contemplate dall'articolo 42 della legge 24 agosto 1877, numero 4021 (serie 2ª), saranno rinnovate nella prossima sessione di primavera, ed in ogni caso non più tardi del mese di aprile.

“ Le Commissioni stesse sono aumentate di due membri effettivi e di un supplente.

“ Sanguinetti, Basteris, Serena, Seismit-Doda, Sola, Visocchi, Lugli, Mazza, Calciati, Ercole e Bertolotti. „

Chi approva quest'articolo aggiuntivo si alzi.
(È approvato).

Ora rimane l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Maffi:

“ Per gli effetti della revisione di cui è oggetto la presente legge, all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865 è aggiunto il seguente comma:

“ Le case per operai e contadini costrutte senza scopo di lucro da società cooperative edificatrici, e che si cedono per quote d'ammortamento in proprietà a coloro che le abitano, non sono soggette all'imposta dei fabbricati durante trent'anni decorribili dalla loro erezione. „

La Camera desidera di rinviare a domani la discussione di questo articolo?

Voci. Sì! sì! No, no! Ai voti! Subito!

Presidente. L'onorevole Maffi ha il diritto di svolgere la sua proposta.

Interpellerò dunque la Camera se intende rinviare a domani o continuare la discussione.

Voci. Si continui! Votiamo stasera!

Maffi. Sono agli ordini della Camera.

Presidente. Allora do facoltà all'onorevole Maffi di svolgere la sua proposta.

Maffi. Perché la Camera abbia esatta cognizione della mia proposta mi permetta di rileggerla:

“ Per gli effetti della revisione di cui è oggetto la presente legge, all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865 è aggiunto il seguente comma:

“ Le case per operai e contadini costruite senza scopo di lucro da società cooperative edificatrici, e che si cedono per quote di ammortamento in proprietà a coloro che le abitano, non sono soggette all'imposta fabbricati durante trent'anni decorribili dalla loro costruzione. „

Questa proposta susciterà due obiezioni: la prima che si tratta di un nuovo privilegio che si chiede per le società cooperative; la seconda che

questa non è la sede opportuna per presentare siffatta proposta.

Rispondo subito alla seconda obiezione.

Tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore hanno affermato oggi che il toccare la legge organica del 1865 non è lo scopo del disegno di legge che stiamo ora esaminando.

Se fossi del loro avviso non avrei certamente presentato il mio articolo aggiuntivo; ma io ritengo invece che quando si discute una legge che deve regolare l'imponibilità, quella sia anche la sede opportuna per affermare, proporre, o sopprimere alcune disposizioni in materia.

Ed infatti non soltanto la discussione oggi avvenuta, coll'approvazione dell'articolo 7, è una prova in mio favore, ma anche la legge dell'11 agosto 1870 che è, come quella che oggi discutiamo, di revisione della tassa sui fabbricati, prova che i criteri d'imponibilità si possono modificare, poichè in uno dei suoi articoli sopprimeva delle disposizioni legislative preesistenti, e quindi toccava radicalmente l'imponibilità.

In quanto all'obiezione che si tratta di un privilegio, affermo altamente che ben altri privilegi e ben maggiori, e per classi meno disagiate furono già sanzionati alla Camera.

La proposta che io ho presentata nacque si può dire, nel Congresso delle Società cooperative tenuto a Milano e vi fu portata da un contadino della Lomellina; il quale accennando alla legge sui consorzi d'irrigazione disse: noi col chiedere l'esenzione dalla tassa per i primi 30 anni per le case degli operai e dei contadini, non vi chiediamo altro che quello che avete già fatto colla legge del 29 maggio 1873.

Infatti in quella legge all'articolo 8 si dice:

“ L'aumento di reddito di un fondo per fatto dell'irrigazione introdotta da consorzi costituiti sotto la presente legge e muniti del decreto reale di cui nell'articolo 6, non è soggetto all'imposta fondiaria per 30 anni a contare dalla data del decreto stesso. „

Era evidente il nesso fra il privilegio accordato nella citata legge, e l'esenzione che il proponente chiedeva in favore delle società cooperative costruttrici: e nella sua semplicità, quel contadino faceva questo ragionamento: ma giacchè il legislatore ha esentato per 30 anni dall'imposta fondiaria i maggiori redditi derivanti da un fondo migliorato per fatto dell'irrigazione, fatto al quale concorse non soltanto il proprietario, ma anche il consorzio e lo Stato, perchè il legislatore non